

ACCERTAMENTO

Fatture false: le dichiarazioni del fornitore non sono prova

di Leonardo Pietrobon

In tema di accertamento basato sulle c.d. fatture per operazioni inesistenti si sono recentemente pronunciate la **Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, con la sentenza n. 551/08/14**, e la **Corte di Cassazione con la sentenza del 05.12.2014 n. 25779**, trattando in entrambi i casi la validità delle “fonti di innesco” delle operazioni inesistenti.

In particolare, la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo ha tratto la citata questione fondata sulle **dichiarazioni rilasciate da terzi**, la quale, in estrema sintesi, ha affermato che **la sola confessione rilasciata dal fornitore**, che abbia riconosciuto di aver emesso delle fatture false **non gode dei requisiti di gravità previsione e concordanza**, come invece richiesto dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973. A parere dei giudici bergamaschi, **tal elemento** – la confessione del fornitore – deve essere **accompagnata da altri ed ulteriori elementi probatori**.

Nel caso concreto, la verifica condotta dalla Guardia di Finanza competente prende avvio dalle dichiarazioni rese dal titolare di una ditta individuale che prestava la propria opera a favore di una società, secondo cui le **fatture emesse** a favore di questa società risultavano essere **gonfiate**, ma per le quali **i pagamenti avvenivano in modo integrale**, salvo poi procedere con l'effettuazione di alcuni prelievi al fine di **restituire l'eccedenza** concordata con la società committente.

A parere della Guardia di Finanza, l'ammissione fatta dal titolare dell'impresa individuale era da assimilare ad una **confessione ex art. 2730 Cod. Civ.**, ossia “*la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte*”, qualificando la stessa prova, sulla quale sono stati poi emessi gli avvisi di accertamento.

A parere della C.T.P. di Bergamo, come anticipato, **gli avvisi di accertamento** devono essere annullati, in quanto “**nessun altro elemento, riscontro o indagine anche bancaria**”, **risulta a carico dei ricorrenti**”. Di conseguenza, a parere dei giudici bergamaschi, “**si deve concludere per l'insussistenza dei requisiti della gravità, precisione e concordanza**”, atteso

che

le dichiarazioni del fornitore non sono sufficienti, da sole, a legittimare l'accertamento.

In riferimento alla dichiarazione rilasciata dal fornitore, a parere della C.T.P. di Bergamo la stessa

non può essere configurata come una vera e propria confessione, in quanto il fornitore ha in tal modo dichiarato di aver percepito "guadagni inferiori al reale, con la conseguente minor tassazione". Di conseguenza, ancora a parere dei giudici di primo grado, non si può sostenere che egli abbia rappresentato una verità "a esso sfavorevole", come richiesto dal già citato art. 2730 Cod. Civ.. Di contro, la stessa dichiarazione non appare nemmeno "favorevole all'altra parte".

Ancora più incisive risultano essere le conclusioni a cui è giunta la **Corte di Cassazione con la sentenza n. 25779 del 05.12.2014**.

In primo luogo i supremi giudici affermano che il precedente orientamento della stessa Corte di Cassazione, secondo cui l'Amministrazione finanziaria, a fronte di una regolare fattura, poteva limitarsi a

contestare l'inesistenza delle operazioni, manifestando così

l'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, risulta essere

superato. Sulla base di tale impostazione, quindi, nel caso in cui siano contestate

operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria è tenuta a

dimostrare, anche mediante l'utilizzo di presunzioni semplici, che le operazioni oggetto di contestazione

non sono state effettuate del tutto o in parte. Nel caso in cui l'oggetto della contestazione siano operazioni

soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve dimostrare

che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, utilizzando l'ordinaria diligenza di un operatore del settore, che quelle operazioni si inserivano in un'evasione commessa dal fornitore.

In secondo luogo, con riferimento all'

aspetto probatorio, la Corte di Cassazione afferma che nel caso in cui sussista la

regolarità documentale delle operazioni (la regolarità delle fatture passive, l'esistenza dei pagamenti delle stesse, la loro registrazione in contabilità) la stessa

Amministrazione finanziaria

non può contestare le stesse operazioni

con elementi presuntivi, privi degli elementi di gravità, precisione e concordanza. Su tale aspetto, i giudici della suprema Corte hanno stabilito che sia gli

elementi indiziari privi dei citati requisiti di gravità precisione e concordanza, se supportati da ulteriori elementi di prova, e

sia le presunzioni semplici qualificate sono

validi a costituire una prova completa ed autosufficiente, secondo il discrezionale apprezzamento del giudice.